

148 Corrispondenza diretta al debitore -	Digs 1	4/2019 -Art.	48 (Corrispoi	ndenza (	diretta al
fallito). Regio Decreto 16 marzo 1942, n	267 -				

## Art. 148 Corrispondenza diretta al debitore

- 1. Il debitore persona fisica, è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale.
- 2. La corrispondenza diretta al debitore che non è una persona fisica è consegnata al curatore.

## ---- precedente normativa di riferimento

Art. 48 (Corrispondenza diretta al fallito). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Il fallito persona fisica è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nel fallimento.

La corrispondenza diretta al fallito che non sia persona fisica è consegnata al curatore.

Aggiornamento
---------------

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonchè alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

## Documenti collegati:

148 Corrispondenza diretta al debitore - Dlgs 14/2019 -Art. 48 (Corrispondenza diretta al fallito). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

www.foroeuropeo.it Pagina 1 / 2 Phoca PDF



148 Corrispondenza diretta al debitore - Dlgs 14/2019 -Art. 48 (Corrispondenza diretta al fallito). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo- www.foroeuropeo.it

- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello

www.foroeuropeo.it Pagina 2 / 2 Phoca PDF